

II

Le voci tariffarie n. ri 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 B sono stabilite come indicato qui di seguito:

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
27.10	Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	
	A. Oli leggeri	14 %
	B. Oli medi	14 %
	C. Oli pesanti:	
	I. Oli da gas	10 %
	II. Oli combustibili	10 %
	III. Oli lubrificanti ed altri	12 %
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	3,5 %
27.12	Vaselina:	
	A. greggia	2,5 %
	B. altra	10 %
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di scisti, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati:	
	B. altri	
	I. greggi	2,5 %
	II. altri	10 %

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 1964

relativa alla sospensione di alcuni dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti petroliferi e all'adattamento della nomenclatura

(64/304/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che per assicurare in particolare a taluni settori industriali della Comunità adeguate condizioni competitive, appare opportuno prevedere la sospensione totale o parziale, per un periodo indeterminato, di alcuni dazi stabiliti nella tariffa doganale comune per le voci tariffarie n.ri 27.10, ex 27.11, ex 27.12 A ed ex 27.13 B I;

Considerando che è necessario a tal fine adattare la nomenclatura tariffaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nomenclatura della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea, stabilita con decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 20, terzo comma del Trattato in data dell'8 maggio 1964 è adattata e i dazi rispettivi sono sospesi totalmente o parzialmente per un periodo indeterminato, in conformità delle indicazioni che seguono:

I

Per l'applicazione della presente decisione, le note complementari al capitolo 27 della tariffa doganale comune sono completate come segue:

1. Si considerano:

- A. Benzine speciali (sottovoce n. 27.10 A III a)), gli oli leggeri definiti nel paragrafo A della nota complementare n.1 al capitolo 27 e il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è eguale o inferiore a 60° C.
- B. Acqua ragia minerale (sottovoce n. 27.10 A III a) 1), le benzine speciali definite nel precedente paragrafo A e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21° C, secondo il metodo Abel-Pensky (a).
- C. Petrolio lampante (sottovoce n. 27.10 B III a)), gli oli medi definiti nel paragrafo B della nota complementare n. 1 al capitolo 27 e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21° C, secondo il metodo Abel-Pensky (a).

2. Per l'applicazione della voce n. 27.11, si considerano come propano e butano commerciali (sottovoce n. 27.11 A) i prodotti che allo stato liquido e alla temperatura di 37,8° C hanno una pressione di vapore relativa inferiore o eguale a 25 kg per cm² — o 24,5 Bar — secondo il metodo ASTM D 1267.

3. Per « trattamento definito », ai sensi delle voci n.ri 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 B, si intendono le operazioni seguenti:

- la distillazione sotto vuoto;
- la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- il cracking;
- il reforming;
- l'estrazione mediante solventi selettivi;

(a) Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51755 (Deutsche Industrienormen) pubblicato nell'ottobre 1963 dal Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15.

- il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attivate o carbone attivo;
- la polimerizzazione;
- l'alchilazione;
- l'isomerizzazione;
- la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti della sottovoce n. 27.10 C, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266);
- la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della sottovoce n. 27.10 C;
- il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti della sottovoce n. 27.10 C; in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 atm. ed a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della sottovoce n. 27.10 C III, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio « hydrofinishing » o decolorazione);
- la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti della sottovoce n. 27.10 C II, purchè tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300° C secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci n.ri 27.10 A, 27.10 B, 27.10 C I sono passibili dei dazi doganali previsti per la sottovoce n. 27.10 C II c) secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilire dalle autorità competenti;
- la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti della sottovoce n. 27.10 C III.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati.

4. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica e che rientrano nelle voci n.ri 27.07 B I, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 B, 27.14 C, 29.01 A I, 29.01 B II a), 29.01 D I a) sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti « destinati ad altri usi », secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci n.ri 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 B, qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

5. Sono ammessi nella sottovoce n. 27.10 C III c), soltanto gli oli destinati ad essere miscelati, dall'importatore, con altri oli o con prodotti della voce n. 38.14 o con ispessenti, per ottenere oli, grassi o preparazioni lubrificanti, in imprese che, per gli impianti di cui dispongono, non possono fruire del beneficio del regime di esenzione

doganale di cui alle precedenti note n.ri 3 o 4 relative alla voce n. 27.10 e che trattano tali oli, per la rivendita, in installazioni che comprendano congiuntamente:

- almeno due serbatoi di deposito per ricevere gli oli di base alla rinfusa;
- almeno un serbatoio miscelatore che utilizzi forza motrice, eventualmente mezzi di riscaldamento e che consenta l'aggiunta di additivi;
- apparecchi di condizionamento.

II

N. della tariffa	Designazione delle merci	Livello dei dazi
27.10	<p>Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:</p> <p>A. Oli leggeri:</p> <p>I. destinati a subire un trattamento definito (a)</p> <p>II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10 A I (a)</p> <p>III. destinati ad altri usi:</p> <p>a) Benzine speciali:</p> <p>1. Acqua ragia minerale</p> <p>2. altre</p> <p>b) non nominati</p> <p>B. Oli medi:</p> <p>I. destinati a subire un trattamento definito (a)</p> <p>II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10 B I (a)</p> <p>III. destinati ad altri usi:</p> <p>a) Petrolio lampante</p> <p>b) non nominati</p> <p>C. Oli pesanti:</p> <p>I. Oli da gas:</p> <p>a) destinati a subire un trattamento definito (a)</p> <p>b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10 C I a) (a)</p> <p>c) destinati ad altri usi</p>	<p>Sospensione totale</p> <p>Sospensione totale (b)</p> <p>6 %</p> <p>6 %</p> <p>6 %</p> <p>Sospensione totale</p> <p>Sospensione totale (b)</p> <p>6 %</p> <p>6 %</p> <p>Sospensione totale</p> <p>Sospensione totale (b)</p> <p>3,5 %</p>

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) cfr. nota complementare n. 4 suindicata.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Livello dei dazi
27.10 (segue)	II. Oli combustibili: a) destinati a subire un trattamento definito (a) b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10 C II a) (a) c) destinati ad altri usi III. Oli lubrificanti ed altri: a) destinati a subire un trattamento definito (a) b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.10 C III a) (a) c) destinati a subire un trattamento diverso da quelli previsti per le sottovoci n. ri 27.10 C III a) e b) (a) (c) d) destinati ad altri usi	Sospensione totale Sospensione totale (b) 3,5 % Sospensione totale Sospensione totale (b) 4 % 7 %
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: A. Propano e butano commerciali: I. destinati a subire un trattamento definito (a) II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.11 A I (a) III. destinati ad altri usi B. altri: I. presentati allo stato gassoso II. non nominati	Sospensione totale Sospensione totale (b) (immutato) Sospensione totale Sospensione totale
27.12	Vaselina: A. greggia: I. destinata a subire un trattamento definito (a) II. destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.12 A I (a) III. destinata ad altri usi	Sospensione totale Sospensione totale (b) (immutato)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) cfr. nota complementare n. 4 suindicata.

(c) cfr. nota complementare n. 5 suindicata.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Livello dei dazi
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di scisti, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati: B. altri: I. greggi: a) destinati a subire un trattamento definito (a) b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce n. 27.13 B I a) (a) c) destinati ad altri usi	 Sospensione totale Sospensione totale (b) (immutato)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) cfr. nota complementare n. 4 suindicata.

Articolo 2

Gli Stati membri destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT